

**Sent. N. 1801/15**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
La Corte d'Appello di Venezia  
sezione 1<sup>a</sup> civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati  
dott. Paola Di Francesco Presidente relatore  
dott. Fabio Laurenzi Consigliere  
dott. Rita Rigoni Consigliere  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa n. 561/2015 R.G., promossa con ricorso ex art. 18 l.fall. depositato il 13 marzo 2015

da

**FONDAZIONE ABO IN LIQUIDAZIONE**, c.f. e p.i. , in persona del liquidatore dott. Massimo Sorarù, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Felli e dall'avv. Francesco Mercurio, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in , giusta procura in calce al ricorso depositato il 13 marzo 2015;

RECLAMANTE

**FALLIMENTO FONDAZIONE ABO IN LIQUIDAZIONE**, in persona del curatore, non costituito in giudizio;

contro

RESISTENTE


**INTESA SAN PAOLO S.P.A.**, già **CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.p.A.**, c.f. , in persona del procuratore speciale avv. Andrea Urbani, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Solinas, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in (Parco Tecnologico Scientifico), giusta procura in calce alla memoria difensiva depositata il 7 maggio 2015;

RESISTENTE

In punto: reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza n. 31/2015 del tribunale di Venezia

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con la sentenza qui impugnata ex art. 18 l.fall. il tribunale di Venezia ha dichiarato in data 11 febbraio 2015, su ricorso di Intesa San Paolo s.p.a., già Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a. (d'ora in avanti, per brevità, "Intesa" o "la Banca"), il fallimento della Fondazione ABO in liquidazione, già ABO Project s.p.a. (di seguito,




"la Fondazione"), con sede legale in

2. Va premesso che con decreto del 12 novembre 2014 questa corte d'appello, in diversa composizione – accogliendo il reclamo ex art. 22 l.fall. proposto da Intesa avverso il decreto 28 luglio 2014 del tribunale di Venezia, con il quale era stata respinta l'istanza di fallimento sul rilievo che la Fondazione ABO non è imprenditore commerciale –, ha disposto la rimessione degli atti al tribunale di Venezia per la dichiarazione di fallimento della Fondazione. Di ciò si dà atto nella sentenza oggetto di questo reclamo, là dove i giudici di prime cure affermano che *"la questione della natura di imprenditore commerciale di Fondazione ABO in liquidazione non può che ritenersi definita nel senso prospettato dalla ricorrente, posto che, una volta accolto il reclamo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, ai sensi dell'art. 22, comma 4, L.F. gli atti sono rimessi al Tribunale per la dichiarazione di fallimento, salvo che si accerti il venir meno di alcuno dei presupposti"*. E hanno ritenuto insuscettibile di nuovo esame *"la questione relativa al superamento del termine annuale ex art. 10 L.F., poiché anche su tale punto la corte d'appello si è già pronunciata"*. Il tribunale ha poi giudicato insussistenti i requisiti soggettivi di esonero dal fallimento, rilevando, altresì, che la condizione di procedibilità di cui all'art. 15, co. 9, l.fall. era soddisfatta anche solo avendo riguardo alla entità del credito vantato da Intesa, pari a euro 2.039.066,34, documentato da un decreto ingiuntivo non opposto. Lo stato di irreversibile dissesto della debitrice è stato desunto dal *deficit* risultante dalla differenza fra l'ammontare della esposizione debitoria della Fondazione al 31.12.2011, nei confronti degli istituti di credito e dei fornitori (euro 4.127.966), e la somma dei valori costituiti dal patrimonio netto (euro 197.966), posto che l'attivo era rappresentato da crediti (euro 2.149.184) di incerta riscossione e da diritti di brevetto e licenze (euro 2.511.596), il cui sviluppo in sede progettuale si era arrestato, a causa dello stato di liquidazione.

3. La reclamante chiede la revoca del fallimento per due motivi:

- i) *"in via preliminare: decorso dell'anno per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 10 L.F."*;
- ii) *"mancanza di requisiti soggettivi per la dichiarazione di fallimento"*, anche in ragione di *"ulteriori considerazioni sull'attività svolta dalla Fondazione"*.

3.1. Con il primo motivo la reclamante denuncia la violazione dell'art. 10 l.fall.

Si sostiene che ABO Project s.p.a. – unico soggetto tenuto all'iscrizione al registro delle imprese – è stata cancellata il 22 dicembre 2009, dopo la trasformazione eterogenea da società di capitali a fondazione, cosicché da tale data ha preso a decorrere il termine di cui alla norma citata. La Fondazione è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture ai sensi del d.p.r. n. 361/2000, dal 30 novembre 2009, sino alla messa in liquidazione, deliberata in data 15 maggio 2012. E', invece, rimasta iscritta al Repertorio economico amministrativo (REA), ma tale dato è privo di rilievo ai fini della dichiarazione di fallimento, poiché i soggetti iscritti in detto registro non sono, per ciò solo, iscritti anche nel registro delle imprese. Di qui la erroneità della tesi sostenuta nella sentenza impugnata, che ha recepito il decreto di accoglimento del reclamo ex art. 22 l.fall. pronunciato da questa corte il 12



novembre 2014. Ne deriva – a dire della parte reclamante – che, indipendentemente dalla possibilità o meno di qualificare come imprenditoriale l'attività svolta dalla Fondazione, ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 10 l.fall. è soltanto l'intervenuta cancellazione dalla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ed anche a volere ammettere che l'ente fondazione abbia di fatto svolto attività d'impresa, esso è stato posto in liquidazione e ha, quindi, cessato di operare in data 15 maggio 2012, come risulta dalla comunicazione inviata alla Prefettura di Venezia il 2 novembre 2012 (anche ai fini dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche); al r.e.a. la relativa deliberazione di messa in liquidazione è stata iscritta il 3 dicembre 2012, così che di tale evento i terzi hanno avuto formale conoscenza, onde il termine annuale previsto dall'art. 10 l.fall. era ampiamente decorso alla data della dichiarazione di fallimento (11 febbraio 2015).

3.2. Il secondo motivo di reclamo ripropone il tema della insussistenza dei requisiti soggettivi per la dichiarazione di fallimento, per il fatto che la Fondazione non avrebbe mai svolto attività economica "*per ottenere introiti*" (p. 9 del ricorso-ex art. 18 l.fall.), onde difetterebbero due dei requisiti posti all'art. 2082 c.c.: a) l'attività di produzione di beni o servizi; b) la organizzazione di fattori produttivi.

3.2.1. In ordine al primo profilo, la Fondazione nega di essersi dedicata alla produzione di beni o servizi, in quanto il ciclo economico era incentrato sulla raccolta di mezzi finanziari e sulla loro destinazione ai ricercatori, ovvero alle istituzioni presso le quali costoro lavoravano. Il ricorso al finanziamento bancario non eliderebbe il fatto che l'organizzazione era "*antieconomica ed anticiclica, nel senso che non si reggeva su un ciclo economico di produzione o scambio e non si alimentava attraverso l'offerta di beni o servizi a terzi, ma si reggeva essenzialmente su finanziamenti a fondo perduto (variamente denominati come investimento, contratti di abbinamento, fondi pubblici eccetera...)*" (p. 10 del ricorso). Il trasferimento di tecnologia, se condotto da enti *no profit*, e se previsto tra le attività statutarie, non comporta, di per sé, la trasformazione dell'attività di ricerca in attività economico-imprenditoriale.

3.2.2. Assume, inoltre, la reclamante di non avere mai organizzato fattori produttivi con la connotazione di professionalità richiesta dall'art. 2082 c.c., posto che la Fondazione non aveva alle sue dirette dipendenze alcun ricercatore stipendiato, ma "*si appoggiava (e finanziava con gli introiti raccolti presso i propri sovventori)*" a diversi istituti di ricerca: titolari dell'unico brevetto concesso ad ABO erano professori universitari; la percezione di compensi per costi sostenuti in relazione ai brevetti dati in sub-licenza è perfettamente compatibile con il perseguimento degli obiettivi indicati nello statuto e, inoltre, la trasformazione economica dei risultati della ricerca era attività del tutto occasionale, in quanto interessava la gestione di un unico brevetto. Erroneamente, dunque, sia la corte d'appello – in sede di reclamo ex art. 22 –, sia il tribunale che ha dichiarato il fallimento, hanno ritenuto prevalente l'attività derivante dallo sviluppo di tecnologie e dal relativo sfruttamento rispetto a tutte le altre attività (contratti di abbinamento, vendita di biglietti natalizi, erogazioni liberali e "*ricavi vari*"),



sulla base delle risultanze della c.t.u. redatta dal dott. Marco Basaglia nell'ambito del procedimento prefallimentare all'esito del quale il ricorso ex art. 6 l.fall. fu respinto dal tribunale di Venezia con decreto del 28 luglio 2014.

3.2.3. Nel paragrafo intitolato "ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA FONDAZIONE" (pp. 12 ss. del ricorso), la reclamante evidenzia che i ricavi accertati dal c.t.u. in relazione al contratto concluso con EYH s.r.l., relativo al progetto *Plasma Focus* (nel triennio dal 2009 al 2011), sono, in realtà, somme percepite a titolo di rimborso dei costi di ricerca, posto che l'art. 6 del contratto in questione prevedeva che, sino alla data di completamento della ricerca, EYH avrebbe corrisposto dei rimborsi per le spese sostenute, mentre solo dopo il collaudo – mai avvenuto – avrebbe cominciato a versare le *royalties* dell'1,5% sul fatturato della vendita dei macchinari realizzati sul prototipo *Plasma Focus*. Sottolinea, inoltre, come i ricavi di cui viene fatta menzione nella relazione del dott. Basaglia si riferiscono a fatture emesse da ABO Project s.p.a. nei confronti di EHY per euro 3.545.000, ma gli importi effettivamente riscossi ammontano a euro 1.460.800, oltre IVA, somma inferiore a quanto percepito nel medesimo periodo da ABO per altre attività (euro 1.835.000). Ne discende che, anche a voler ritenere dimostrato lo svolgimento di attività d'impresa commerciale, il cd. *technology transfer* non può dirsi prevalente.

La reclamante rileva, poi, che l'indebitamento nei confronti di Intesa trae origine da attività svolte da ABO Project s.p.a., di cui la Fondazione ha "ereditato" i rapporti nel proprio fondo di dotazione, a seguito della trasformazione eterogenea del 2009, senza svolgere rispetto ad essi alcun ruolo attivo, così che i ricavi eventualmente conseguiti dal progetto di sfruttamento del macchinario *Plasma Focus* sarebbero stati solo una "rendita" del fondo di dotazione, non già il frutto di attività commerciale. Il che dimostra che la Fondazione non avrebbe autonomamente assunto alcun rischio d'impresa.

4. Resiste al reclamo Intesa San Paolo, che deduce in via preliminare la inammissibilità dell'impugnazione, poiché la Fondazione non ha allegato fatti sopravvenuti al decreto emesso da questa corte in data 12 novembre 2014 e alla sentenza dichiarativa di fallimento, che ha recepito il primo. E ancora, secondo la tesi della Banca, il gravame proposto dalla Fondazione configura abuso del diritto, in quanto viene sottoposto al giudice del reclamo un mero riesame delle questioni già vagliate e decise dal tribunale, alterando quanto riconosciuto dalla stessa reclamante nei propri atti sociali. Viene, infine, eccepita la mancata enucleazione dei motivi e l'assenza di puntuale riferimento ai documenti prodotti.

5. Non si è costituita in giudizio la curatela fallimentare, ritualmente evocata in questo giudizio.

6. Disposta all'esito dell'udienza del 28 maggio 2015 l'acquisizione di copia della c.t.u. del dott. Basaglia, all'udienza del 2 luglio 2015 il collegio si è riservato di

 4



decidere.

7. Le eccezioni di inammissibilità del reclamo sono infondate.

Ricordata la natura solo rescindente del provvedimento con il quale la corte d'appello, ai sensi dell'art. 22, co. 4, l.fall., rimette gli atti a tribunale per la dichiarazione di fallimento, va richiamato il risalente insegnamento della suprema corte sul rimedio impugnatorio previsto per tale decreto: *"in quanto privo di attuale vis decisoria e costituente elemento di una sentenza soggettivamente complessa, a formazione progressiva che si conclude con il successivo provvedimento del tribunale - non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.; né ciò autorizza il dubbio di incostituzionalità dell'art. 22 l.fall. in relazione all'art. 24 cost., potendo l'interessato proporre l'opposizione, di cui all'art. 18 l.fall., avverso la successiva dichiarazione di fallimento."* (Cass. civ., sez. I, 01-07-1994, n. 6261).

Le censure dedotte dalla reclamante investono questioni sulle quali il tribunale si è espresso nei limiti posti dall'art. 22, co. 4, l.fall. – come ricordato, nella sentenza impugnata è richiamato il decreto di accoglimento del reclamo in ordine alla irrilevanza, nel caso di specie, dell'art. 10 l.fall. e alla sussistenza del requisito soggettivo di cui all'art. 1 l.fall. –, ma proprio la formazione progressiva della pronuncia impugnata non comporta la preclusione di motivi di gravame inerenti all'accertamento effettuato da questa corte col decreto del 12 novembre 2014, attesa la inattitudine al giudicato del provvedimento di accoglimento del reclamo ex art. 22 (Cass. civ. [ord.], sez. I, 21-12-2010, n. 25818).

E poiché il giudice è tenuto a decidere nel merito *"anche quando il reclamante si limiti a riproporre le tesi difensive già addotte, senza contrastare altrimenti le motivazioni in base alle quali il tribunale le ha respinte"* (Cass., sez. I, 05-06-2014, n. 12706, in motivazione), deve escludersi che ricorra la fattispecie dell'abuso del processo, a differenza di quanto affermato da Intesa.

8. Seguendo l'ordine espositivo prospettato dalla reclamante, che con inversione della sequenza logica delle questioni ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 10 l.fall., va premesso che alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la Fondazione risultava iscritta al registro delle persone giuridiche della Prefettura di Venezia e al registro delle imprese-sezione speciale registro economico amministrativo (con l'originario numero \_\_\_\_\_ e con la medesima partita Iva e codice fiscale \_\_\_\_\_ di ABO Project s.p.a., cancellata dal registro delle imprese in data 22 dicembre 2009).

Nel suo incedere argomentativo la reclamante, da un lato, invoca l'applicazione dell'art. 10 (avendo, però, riguardo alla cancellazione dal registro delle imprese della ABO Project s.p.a.) e la irrilevanza della iscrizione al r.e.a. – oltre a negare di avere *de facto* proseguito l'attività d'impresa della prima –, dall'altro, equipara il profilo della cessazione dell'attività, ex art. 10 cit, alla propria messa in liquidazione, deliberata il 15 maggio 2012 e iscritta al registro delle persone giuridiche e al r.e.a. in data 3 dicembre 2012, indipendentemente dalla conclusione di tale attività liquidatoria (v.



quanto sul punto affermato dalla suprema corte per le società di capitali in Cass., sez. un., 11-03-2013, n. 5945).

La tesi è priva di fondamento, ove si consideri che – come ricorda la dottrina – l'adempimento pubblicitario della cancellazione dal registro delle imprese è il solo indicatore del momento della cessazione dell'impresa riconosciuto dal legislatore, che al co. 2 dell'art. 10 l. fall. ha attenuato l'effetto costitutivo del *dies a quo* della cancellazione a vantaggio dei creditori o del pubblico ministero [nel testo nella Relazione al d.lgs. n. 5/2006 si precisa che "per le società non iscritte (società di fatto o irregolari), invece, appare preferibile non dettare una specifica disposizione, sicché esse continuano ad essere assoggettate a fallimento senza limite temporale"; una differente soluzione "finirebbe per avvantaggiare le società non iscritte rispetto a quelle iscritte nel registro delle imprese, per le quali il termine comincia a decorrere solo dalla cancellazione, adempimento conclusivo della liquidazione"]].

In ogni caso, anche a volere astrattamente seguire la tesi della reclamante, che assume come decisiva la conoscenza in capo ai terzi della effettiva cessazione della propria attività economica, è dirimente considerare che non è mai intervenuto, e neppure è mai stato richiesto, un provvedimento di estinzione della Fondazione ai sensi degli artt. 27 c.c., 6 e 7 d.p.r. 361/2000, che non si è conclusa l'attività di liquidazione del patrimonio dell'ente, ex art. 30 c.c., e che, tanto meno, è stata disposta la cancellazione dal registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 20 disp. att. c.c.

Il che dimostra che il solo dato a conoscenza dei terzi era la deliberazione dell'avvio della liquidazione della Fondazione.

Pertanto, anche ponendosi nella prospettiva del bilanciamento fra gli interessi dei creditori e la tutela della certezza delle situazioni giuridiche (Corte Cost. n. 319/2000 e n. 361/2001), sotto questo secondo profilo rileva il dato obiettivo che la Fondazione ABO, dopo la delibera di messa in liquidazione, ha indubbiamente continuato a esistere come persona giuridica che svolge(va) attività economica, sia pure ai fini della liquidazione.

Ritiene, quindi, il collegio che da tali elementi di fatto non è dato desumere la cessazione dell'attività economica della Fondazione.

9. Quanto alle censure mosse in ordine alla qualificazione della reclamante come imprenditore commerciale, dunque assoggettabile al fallimento, è pacifico che una fondazione possa svolgere un'attività imprenditoriale di natura commerciale quale modalità di realizzazione dei propri scopi statutari, attesa la compatibilità fra lo scopo non lucrativo, tipico della fondazione, e lo svolgimento di attività economica previsto dall'art. 2082 c.c. E' sufficiente, infatti, rammentare che l'impresa non consiste nello svolgimento di un'attività necessariamente lucrativa, ben potendo caratterizzarsi per il compimento di un'attività produttiva oggettivamente economica, tesa al conseguimento di entrate remunerative dei fattori utilizzati, sì da consentire nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi.

I rilievi mossi dalla reclamante in ordine all'assenza di economicità della propria organizzazione e alla carenza del requisito della professionalità della medesima sono



privi di consistenza, posto che ben può costituire impresa anche la produzione di servizi destinati ad applicazioni della ricerca scientifica e il requisito della organizzazione di mezzi non necessariamente comporta l'ausilio di collaboratori autonomi o subordinati (circostanza – quest'ultima – smentita dalla semplice lettura della visura della CCIAA), poiché fattore produttivo è anche solo il capitale finanziario utilizzato e coordinato dall'imprenditore per tale scopo.

Le altre argomentazioni prospettate dalla reclamante sono volte a negare sia la prosecuzione, da parte della stessa, dell'attività imprenditoriale di ABO Project s.p.a., sia la prevalenza della medesima nell'ambito delle iniziative assunte dalla Fondazione.

Ora, dagli elementi probatori acquisiti all'esito del procedimento di reclamo ex art. 22 l.fall., emerge che la Fondazione svolse certamente attività economica nel settore del *transfer technology*, legato alla realizzazione del progetto *Plasma Focus*, sorto a seguito del contratto 17 giugno 2004 concluso dalla Ulss 12 Veneziana e Alma Mater s.r.l., rispetto al quale la ABO Project s.p.a. aveva assunto (prima della trasformazione eterogenea deliberata il 29 aprile 2009) l'impegno di erogare alla società predetta un corrispettivo di euro 1.093.000,00, oltre IVA. D'altronde, l'attuazione di trasferimento di tecnologie derivate dalla ricerca applicata e dalle conoscenze nell'ambito della ricerca oncologica era prevista nell'art. 4 dello Statuto, sicché il tema qui rilevante è quello della prevalenza di tale attività economica sulle altre, sì da configurare nella Fondazione un imprenditore commerciale.

La centralità – anche sotto questo profilo – del contratto di licenza relativo a brevetti di proprietà della Fondazione viene posta in risalto nella relazione al bilancio di esercizio 2009, ove gli amministratori affermano che *"Le immobilizzazioni dello stato patrimoniale attivo continuano a crescere a seguito di un contratto di licenza sottoscritto inizialmente con le aziende OCEM e Fincruise e rilevato successivamente dall'azienda E.H.Y. S.r.l. relativo a brevetti di nostra proprietà, frutto di ricerche da noi sostenute con i centri ULSS 12 Veneziana e le Università di Bologna e Ferrara. Questo fatto continua ad esser il più importante anche per il bilancio 2009 visto il potenziale che esso rappresenta nell'ambito del transfer technology.[...] Per effetto dell'estensione dei brevetti la nostra Fondazione sta continuando a patrimonializzarsi ed è positivo registrare come, in una Fondazione come la nostra che si occupa esclusivamente di ricerca e finanziamento della stessa, la voce "licenze" stia cominciando a diventare importantissima voce della immobilizzazioni immateriali pari ad euro 2.723.329,00"* (pp. 7-8 della c.t.u. del dott. B ).

Dalla esecuzione del contratto in questione – descritto nella relazione, del dott. B: e nel decreto 12 novembre 2014, che sul punto si richiamano per ragioni di brevità espositiva – derivò che lo sfruttamento dei diritti di brevetto e delle licenze inerenti al prototipo realizzato nel progetto *Plasma Focus* costituì per la Fondazione la voce più consistente dell'attivo esposto nei bilanci relativi agli anni 2009 (euro 2.723.329), 2010 (euro 2.755.765,00) e 2011 (euro 2.511.597,00), secondo quanto si evince dall'analisi del dott. B, non contestata dalla reclamante con riferimento ai dati numerici sopra indicati.



I ricavi inerenti al contratto con EHY furono nel 2009 pari al 61% del totale e nel 2010 salirono al 66% (pp. 11 e 12 della c.t.u., ove si rileva che i dati relativi al 2011 non sono sufficientemente attendibili, poiché la documentazione prodotta dalla Fondazione non risponde ai requisiti di un bilancio).

La reclamante contesta la sussistenza del requisito della prevalenza di tale attività – marcatamente imprenditoriale –, rispetto alle altre (vendita di biglietti natalizi e contratti di abbinamento), attribuendo al mancato incasso di buona parte delle fatture emesse nei confronti della partner commerciale EHY (che ha contestato la sussistenza del credito residuo della Fondazione, “per la mancata realizzazione degli obiettivi previsti”: p. 13 del ricorso) valenza significativa dell’assenza del requisito della prevalenza dell’attività d’impresa.

La tesi non può essere condivisa, poiché – anche ammesso a fini meramente discorsivi che i contratti di abbinamento non configurino attività di natura commerciale – l’obiezione della reclamante non elide un indiscutibile dato di fatto: l’ammontare delle fatture emesse della Fondazione nei confronti di EHY per lo sfruttamento su base industriale dell’invenzione del prototipo comprova in maniera netta la preponderanza del rapporto commerciale intrattenuto con la società licenziataria rispetto ad ogni altra attività dell’ente, indipendentemente dal distinto profilo della riscossione dei crediti portati dalle fatture emesse, del tutto estraneo alla verifica della tipologia e della preminenza quantitativa dell’attività di cui si discorre sulle altre.

Quanto detto sinora vale a destituire di fondamento anche l’assunto della reclamante secondo il quale l’ente si sarebbe limitato a “ereditare” da ABO Project s.p.a. tale rapporto nel proprio fondo di dotazione, a seguito della trasformazione eterogenea, senza svolgere alcun ruolo attivo.

E’ sufficiente sul punto richiamare le parole degli amministratori nella relazione al bilancio dell’esercizio 2009 – già riportate – che da sole smentiscono la tesi della inerzia della Fondazione rispetto all’attività svolta da ABO Project s.p.a. sino alla trasformazione eterogenea.

10. Il reclamo va dunque respinto e in applicazione della regola posta dall’art. 91 c.p.c. la Fondazione è tenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di Intesa San Paolo s.p.a.

Non può trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per le ragioni già espresse al punto 7.

Dall’integrale rigetto dell’impugnazione discende, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, l’obbligo del reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-bis del citato art. 13.

P.Q.M.



definitivamente decidendo sul reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da Fondazione ABO nei confronti del Fallimento Fondazione ABO e nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a., avverso la sentenza n. 31/2015 del tribunale di Venezia;



- rigetta il reclamo;
- condanna Fondazione ABO alla rifusione delle spese di lite in favore di Intesa San Paolo s.p.a., liquidate nella somma di euro 6.800,00, per compenso, oltre al rimborso forfetario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali;
- dà atto dell'obbligo della reclamante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-bis dell'art. 13 d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso a Venezia, il 2 luglio 2015.-

il presidente est.  
Paola Di Francesco



DATO AVVISO  
TELEMATICO  
OGGI 20 LUG. 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia,

20 LUG 2015



IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Carla Greco



ILCASO.it

